

23/06/2025

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

TRIBUNALE di POTENZA Sezione Civile

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

RGE 70/2009

Riformulazione Lotto 1

PREMESSA

In data 10 giugno 2025, presso il Tribunale di Potenza Sezione Civile, era affidato al sottoscritto, geom. Donato DE BONIS, regolarmente iscritto all'Albo dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Potenza, e all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso il Tribunale di Potenza, in riferimento alla CTU in atti veniva richiesto allo scrivente di *estrapolare dal "LOTTO n.° 1" la particella 285 del foglio 56 (particella sottoposto al vincolo culturale di rilevanza "Storico/Archeologica") in modo da formare un lotto a se stante.*

*In riferimento alla richiesta effettuata, di estrapolare dal "Lotto n.° 1" la particella 285 del foglio 56 tale da formare un **unico lotto a se stante** si precisa che i lotti formati **non saranno 5 come riportato nella CTU già depositata in atti ma bensì 6.***

QUESITO 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale che non siano stati oggetto di espressa indicazione nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

